

INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA

Parte 1. PREMESSA

Ciao a tutti,

Per aiutarvi ad agire con maggiore sicurezza nel mondo della musica e della professione di autore e di interprete, abbiamo deciso di realizzare un compendio di poche pagine per fornirvi alcune nozioni relative al mondo del diritto d'autore, alla SIAE, e in generale ai vostri obblighi e diritti come autori ed esecutori o interpreti.

Non spaventatevi.

Cercheremo, per quanto possibile, di adottare un linguaggio semplice e chiaro e di mettervi nelle condizioni, limitando al massimo gli “abbiocchi”, di acquisire alcuni concetti chiave che vi potranno essere utili per muovervi con maggiore sicurezza nel mondo della musica. Purtroppo, se si intende dedicarsi alla musica in modo professionale, non è necessario esclusivamente avere la sufficiente padronanza della tecnica e della teoria musicale, ma è anche essenziale avere almeno una idea di base relativa ai diritti dell'autore e ai mezzi per difendere tali diritti.

Ma a cosa serve il diritto d'autore? Perché è importante?

Il diritto d'autore costituisce la base affinché chi “da vita all'opera dell'ingegno” possa ottenere una protezione normativa e una adeguata remunerazione (senza un guadagno, si può comprendere facilmente come l'autore sarebbe costretto a svolgere altri lavori per poter ... “portare a casa la pagnotta” relegando la creatività a un mero hobby con risultati ...”dilettantistici”).

L'esistenza di un diritto degli autori codificato in norme di legge consente, a colui il quale ha creato opera, di poter avere gli strumenti idonei al fine di difendere i propri diritti sia sul piano morale, come per esempio il diritto a rivendicare la paternità dell'opera (io sono l'autore, non Tizio), sia sul piano economico (se utilizzi la mia musica per attirare più clienti nel tuo locale o nel tuo supermercato io ho il diritto di ricevere un compenso per lo *sfruttamento commerciale* della mia opera).

UN PO' DI ...STORIA! (L'evoluzione del Diritto d'Autore)

Prima dell'introduzione del Diritto d'Autore negli ordinamenti nazionali al creatore dell'opera erano offerti pochi strumenti per poter difendere i propri diritti soprattutto sotto il profilo economico, mentre una certa protezione era da sempre riservata alla paternità dell'opera e alla possibilità di condannare, anche solo da un punto di vista morale, il responsabile del **PLAGIO**, cioè il *soggetto imputabile della appropriazione della paternità di un'opera*

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it



dell'ingegno altrui (in parole povere si parla di plagio nel momento in cui un soggetto afferma di essere l'autore di un'opera creata da un'altra persona). Nell'antichità il plagiatore poteva anche essere punito con l'allontanamento dalla comunità di appartenenza.

La remunerazione degli autori nell'antica Grecia, a Roma, e anche successivamente (pressappoco sino all'invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Gutenberg nel 1455), era basata sul meccanismo della committenza ovvero sul fatto che un soggetto (un nobile o comunque un personaggio con buone possibilità economiche) incaricasse l'artista della realizzazione di un'opera dietro la corresponsione di una certa somma di denaro, che costituiva l'unica forma di remunerazione dell'autore. Pensiamo alla figura di committente per antonomasia Mecenate che, in epoca augustea, prese sotto la sua ala protettrice e finanziò personalmente un gran numero di artisti per consentire loro di sviluppare la propria creatività. Ebbene, il compenso offerto da Mecenate per la realizzazione delle opere era, all'epoca, l'unica forma di remunerazione per la creatività dell'autore (tanto che ancora oggi si parla di *mecenatismo* nel caso in cui un soggetto, spesso, con notevoli disponibilità economiche, aiuti e promuova artisti affinché possano dare vita alle proprie creazioni).

L'invenzione della stampa a caratteri mobili, prima citata, cambiò radicalmente lo scenario. Ma per poter comprendere a pieno gli effetti della rivoluzione di Gutenberg dobbiamo analizzare meglio la natura del diritto d'autore utilizzando due termini di origine latina. Niente panico! Si tratta di due semplici concetti e non ci sarà bisogno di ripassare verbi o declinazioni! Promesso!

Il diritto d'autore si estende su due componenti relative all'opera e cioè il corpus mysticum, ovvero l'opera considerata come bene immateriale, cioè l'elaborazione fatta dall'autore che l'ha creata, e il corpus mechanicum, costituito dal supporto fisico, come per esempio un libro o un CD, che contiene l'opera. Queste due componenti sono tra di loro indipendenti. Infatti il fatto che possediate una copia del Signore degli Anelli, non vi rende titolari dei diritti spettanti a Tolkien.

Molto utile per cercare di fornire un ulteriore esempio chiarificatore è un famoso brano di Seneca tratto dal Libro VII del De Beneficiis (spero di non riportare alla luce incubi ormai sopiti) che così recita: *Per una stessa cosa ci sono due padroni. Come? Perché uno ha la proprietà di quella cosa, l'altra l'uso. Diciamo i libri di Cicerone: quegli stessi libri che il libraio Doro definisce suoi: ed è vera sia l'una che l'altra affermazione: il primo se li attribuisce come autore (auctor), il secondo come compratore (emptor): e a ben ragione si dice che sono di tutti e due, perché effettivamente sono di tutti e due, ma in diverso modo.*

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it



Prima dell'invenzione della stampa il libro, la prima forma di supporto fisico ideato per la diffusione delle opere e della cultura, era un bene di lusso, diffuso in relativamente poche copie. Di conseguenza erano marginali i problemi relativi allo sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno dell'autore da parte dello stampatore. La riproduzione dell'opera, sino quasi alla fine dell'epoca medioevale, era lenta e laboriosa, le opere erano riprodotte a mano, dai monaci, in un primo tempo, e da officine scrittorie laiche, in un secondo tempo, in correlazione con lo svilupparsi degli istituti universitari.

Gutenberg "creò", per così dire, la necessità di ideare nuove forme di protezione per il diritto dell'autore in quanto il libro poteva essere riprodotto con tempi e costi molto più brevi, divenendo suscettibile di una diffusione e di una commercializzazione sino ad allora assolutamente impensabili.

Una prima forma di protezione, a fronte dell'invenzione della stampa, si afferma nel sedicesimo secolo sotto forma di un sistema di privilegi o licenze di stampa volte, però, in prima battuta, a offrire tutele e protezione agli stampatori che si sobbarcano il costo della stampa garantendo loro una forma di *esclusiva* che li ponga al riparo da concorrenza sleale. Questa protezione si estende successivamente anche alla figura dell'autore che diviene l'unico soggetto che può autorizzare la pubblicazione dell'opera (questo tipo di sistema basato sui *privilegi* sviluppatosi in un primo tempo a Venezia si diffuse in tutti i maggiori centri italiani ed europei).

Con l'avvento dell'illuminismo, e, quindi, con la diffusione di un nuovo modo di pensare e di intendere l'uomo e le opere dell'ingegno, prendono vita, man mano, all'interno degli assetti normativi dei singoli Stati, nuove forme di protezione dei diritti degli autori. L'autore prende coscienza del fatto che l'opera che ha creato necessita della medesima protezione che viene accordata alle opere materiali, per esempio le opere di un artigiano.

Il primo Stato a immettere nel proprio ordinamento norme per la protezione dei diritti degli autori è il Regno Unito con lo Statuto della Regina Anna del 1709 (entrato in vigore il 10 aprile 1710) che introduce nei paesi di diritto anglosassone le prime norme sul Copyright (la famosa ©) garantendo diritto e protezione sia a favore dello stampatore che dell'autore.

Il "contagio del diritto d'autore" si diffonde man mano in tutta Europa e negli Stati Uniti ormai liberati dal giogo britannico (la legge statunitense risale al 1790): gli Stati Nazionali iniziano, quindi a introdurre all'interno dei propri ordinamenti norme riguardanti la protezione degli autori. Sono soprattutto gli Stati investiti dai moti rivoluzionari Francia, Governo rivoluzionario piemontese, Repubblica Cisalpina, a inserire negli ordinamenti tutele autorali (e ciò la dice lunga sull'importanza accordata alla protezione della creatività

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it



in ambienti che intendevano scardinare l'ordine costituito e vedevano nel diritto d'autore la chiave per rafforzare libertà d'espressione e diffusione della cultura).

La prima legge italiana in materia di diritto d'autore, è la Legge 25 giugno 1865, n. 2337, promulgata come Regio Decreto dopo l'unificazione della penisola, e, quindi, tradotta nel Testo Unico 19 settembre 1881, n.1012. Tale legge rimane in vigore fino al 1925. A questa si susseguono alcuni interventi normativi sino a giungere alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (IdA). Tale legge è ancora oggi in vigore pur con tutte le modificazioni e le integrazioni che si sono rese necessarie per armonizzarla con la disciplina comunitaria e internazionale e per consentire la protezione dei diritti degli autori anche nella cosiddetta "società dell'informazione".

GLI ACCORDI INTERNAZIONALI

La rivoluzione tecnologica, a partire dall'invenzione della stampa sino alla recente digitalizzazione delle informazioni, ma soprattutto delle opere, ha reso possibile una diffusione delle creazioni al di là di confini dei singoli Stati, rendendo necessario lo sviluppo di nuovi meccanismi di protezione.

Questi meccanismi si sono concretizzati nell'elaborazione di nuove norme e nella stipula di accordi internazionali e convenzioni per consentire di tutelare gli autori anche in una società globalizzata.

Il primo accordo internazionale, sottoscritto per assicurare un'efficace tutela in materia di diritto d'autore, è la Convenzione Universale di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche. Il patto viene sottoscritto per la prima volta nel 1886, e riveduto successivamente diverse volte dal primo del secolo sino alle modifiche apportate a Parigi il 24 luglio 1971. Con la Convenzione di Berna viene costituita l'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

La Convenzione Universale di Berna stabilisce tre principi fondamentali:

1. Reciprocità, principio secondo il quale un'opera straniera deve godere della stessa protezione garantita ad un'opera nazionale
2. Automatismo. Tale principio stabilisce che l'opera gode di una protezione automatica. Questo sta a significare che, non sono necessarie specifiche formalità per ottenere la protezione dell'opera straniera che non deve essere sottoposta a registrazioni depositi ecc.
3. Indipendenza del diritto d'autore, principio per il quale un'opera deve essere protetta secondo le leggi vigenti nel Paese in cui viene riprodotta

*UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it*



Oltre alla Convenzione di Berna, in materia di diritto d'autore, nel 1961 fu stipulata la Convenzione di Roma in materia di protezione dei cosiddetti *diritti connessi* dei quali parleremo più avanti e che concernono gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

La Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, entrata in vigore nel 1970, ha dato invece vita alla World Intellectual Property Organization (WIPO), l'organizzazione internazionale che dal 1974 ha la qualifica di istituzione specializzata all'interno del sistema delle Nazioni Unite. La WIPO ha come fine generale favorire la creazione di un sistema internazionale condiviso di regole armonizzate in materia di proprietà intellettuale. Proprio in virtù di questa funzione ha dato vita a due nuovi trattati denominati WCT e WPPT che hanno la funzione di aggiornare le precedenti convenzioni di Berna e Roma in considerazione dei mutamenti indotti dallo sviluppo di Internet e della tecnologia digitale.

Anche la Comunità Europea si è impegnata, e si impegna costantemente, per armonizzare le normative degli Stati membri in materia di diritto d'autore e proprietà intellettuale, mediante la redazione di Direttive che devono essere recepite dai singoli stati tramite l'emanazione di leggi nazionali. Infatti anche la nostra legge in materia di diritto d'autore, la legge del 22 aprile 1941 n. 633, ha subito nel corso degli anni numerose modifiche e integrazioni proprio in virtù della necessità di una maggiore armonizzazione e un necessario aggiornamento legato allo sviluppo della tecnologia digitale.

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it

